ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 14

Accesso alle informazioni sul lavoro mediante piattaforme digitali

Le piattaforme di lavoro digitali, mediante un'unica trasmissione telematica al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, interoperabile con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il tramite di questo, delle altre autorita' competenti nonche' dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le seguenti informazioni:

a) il numero di persone che svolgono un lavoro mediante la piattaforma in modo non occasionale su base mensile, disaggregato per livello di attivita' relativa all'intensita' del lavoro svolto, che potrebbe essere indicata suddividendo il numero di ore lavorate dalle persone per mese, settimana o giorno e la loro situazione contrattuale o occupazionale;

b) i termini e le condizioni generali stabiliti dalla piattaforma di lavoro digitale e applicabili ai rapporti contrattuali instaurati con le persone che lavorano per le piattaforme digitali, esclusi i dati personali;

c) le informazioni relative alla durata media dell'attivita', al numero medio settimanale di ore di lavoro e al reddito medio derivante dall'attivita' delle persone che lavorano non occasionalmente tramite la piattaforma digitale, ove richieste;

d) l'elenco degli intermediari con cui la piattaforma ha un rapporto contrattuale. Al fine di consentire alle piattaforme digitali di adempiere all'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, gli intermediari forniscono alle piattaforme di lavoro digitale i dati pertinenti in proprio possesso. Le amministrazioni di cui al comma 1 accedono alle informazioni per il tramite del SIISL, secondo le rispettive competenze. L'accesso dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e' assicurato con modalita' telematiche dedicate, garantendo la parita' informativa. Restano fermi gli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 13. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili esclusivamente per le finalita' di verifica del rispetto degli obblighi

previsti dal presente decreto e di corretta determinazione della situazione contrattuale od occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonche', in forma aggregata e anonima, per le finalita' di monitoraggio di cui all'articolo 47-octies, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e per finalita' statistiche. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale titolare del trattamento dei dati resi disponibili tramite il SIISL ai sensi del presente articolo, individua con il decreto di cui all'articolo 15:

a) le categorie di dati accessibili a ciascuna delle autorita' di cui al comma 1 e ai rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, in ragione delle rispettive competenze;

b) i ruoli rivestiti dai soggetti coinvolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

c) i limiti al riutilizzo delle informazioni per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), gia' in possesso delle amministrazioni per effetto delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro e dei flussi informativi previdenziali e assicurativi, non sono nuovamente richieste alle piattaforme di lavoro digitali e sono acquisite d'ufficio in cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Le piattaforme trasmettono le sole informazioni non ricavabili dai dati gia' detenuti. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate con cadenza almeno semestrale. Per le piattaforme che rientrano nella definizione di micro, piccole e medie imprese (PMI), le informazioni possono essere aggiornate con cadenza annuale. Con riferimento alle modifiche apportate ai termini e alle condizioni generali di cui al comma 1, lettera b), le informazioni devono essere aggiornate a seguito di ciascuna modifica sostanziale. Le piattaforme digitali forniscono tempestivamente e su espressa richiesta delle autorita' competenti le informazioni sul lavoro prestato e sulla situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Le autorita' competenti e, in particolare, quelle di cui al comma 1, nonche' i rappresentanti delle persone che lavorano nelle piattaforme digitali possono chiedere ulteriori chiarimenti e dettagli, compresi quelli relativi ai contratti di lavoro. Le piattaforme forniscono una risposta motivata senza indebito ritardo. Le autorita' di cui ai commi 7 e 8 acquisiscono preliminarmente in interoperabilita' le informazioni gia' disponibili e richiedono alle piattaforme le sole informazioni ulteriori non altrimenti reperibili. Resta fermo il diritto di ottenere chiarimenti e dettagli, compresi quelli relativi ai contratti di lavoro. L'obbligo di dichiarazione del lavoro svolto mediante piattaforme digitali, di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, si intende assolto mediante le comunicazioni obbligatorie e i flussi informativi di cui al comma 5.

Versione che entrerà in vigore il 2 dicembre 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
Estremi	Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208
Capo	V — Trasparenza del lavoro svolto mediante piattaforme digitali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-208-2026/art-14-accesso-alle-informazioni-sul-lavoro-mediante-piattaforme-digitali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it